

Codice A1703B

D.D. 8 luglio 2025, n. 558

L.R. 1/2019 Contributi per studi, indagini, ricerche e programmi di sperimentazione agraria applicata. Approvazione del progetto di ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola "Contenimento di Popillia japonica nelle produzioni florovivaistiche: strategie sostenibili per le produzioni in pieno campo. Acronimo: Pieno Campo Japanese Beetle PICAJABE - CUP J65E25000090007 e del relativo schema di accordo istituz..



ATTO DD 558/A1703B/2025

DEL 08/07/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1703B - Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici

OGGETTO: L.R. 1/2019 Contributi per studi, indagini, ricerche e programmi di sperimentazione agraria applicata. Approvazione del progetto di ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola “Contenimento di Popillia japonica nelle produzioni florovivaistiche: strategie sostenibili per le produzioni in pieno campo. Acronimo: Pieno Campo Japanese Beetle PICAJABE - CUP J65E25000090007 e del relativo schema di accordo istituzionale, ai sensi dell’art. 15 della legge 241/1990. Contributo regionale di Euro 40.000,00 a favore dell’Università degli Studi di Verona.

Premesso che:

- la legge 241/90 ha sancito il principio di contrattualità dell’azione amministrativa, ossia il principio in forza del quale il modulo convenzionale/contrattuale diventa strumento centrale dell’azione amministrativa. In particolare, l’art. 15 integra il generale riconoscimento della possibilità di concludere accordi come modalità di svolgimento dell’attività amministrativa nell’esercizio di funzioni e nel connesso perseguimento di interessi pubblici, coinvolgente più soggetti pubblici, in un quadro di semplificazione dell’attività amministrativa;
- con l’accordo ai sensi del suddetto articolo si realizza una semplificazione amministrativa che apre alla cooperazione tra enti, con ricadute positive sulla riduzione dei costi e sulla crescita a livello scientifico e di innovazione tecnologica delle Pubbliche Amministrazioni in termini di efficacia ed efficienza, in ossequio al principio costituzionale di buon andamento ed imparzialità sancito dall’art. 97 della Costituzione;
- lo spirito della norma è, dunque, quello di realizzare una proficua cooperazione tra entità pubbliche finalizzata al perseguimento di un interesse pubblico comune a queste ultime;
- il concetto di “cooperazione” si lega, poi, al raggiungimento di “obiettivi comuni” agli enti stipulanti. La giurisprudenza nazionale interpreta tale requisito nel senso di “sinergica convergenza” su attività di interesse comune, pur potendosi ammettere la diversità del fine pubblico perseguito da

ciascuna amministrazione (Consiglio di Stato n. 2381/2021). L'ottica di conseguire obiettivi che le amministrazioni contraenti hanno in comune, anche attraverso lo svolgimento di attività diverse, consente di soddisfare differenti esigenze istituzionali degli enti coinvolti;

- l'articolo 7 - comma 4) del D.Lgs. 36/2023 prevede che un accordo concluso tra più amministrazioni pubbliche volto al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del Codice degli Appalti quando concorrono tutte le condizioni indicate nei punti: a), b), c) e d) dello stesso art. 7 comma 4;

- l'articolo 10 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 6 "Norme relative allo svolgimento di collaborazioni nell'ambito dell'attività dell'amministrazione regionale" prevede che la Regione Piemonte, nel quadro dei rapporti istituzionali con altri enti o istituti pubblici, soprattutto scientifici e di ricerca, possa attuare collaborazioni anche pluriennali ai fini di studio, ricerca, progettazione e consulenza, sia con il conferimento di specifici incarichi su problemi particolari, sia con la stipula di apposite convenzioni per la disciplina dello svolgimento in comune di attività ed iniziative di promozione scientifica ed applicativa in settori di rispettiva competenza;

- la legge regionale n. 1/2019 "Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale", all'articolo 1, declina, tra le proprie finalità:

- il mantenimento, la salvaguardia e lo sviluppo delle produzioni agricole ed agroalimentari, compresi metodi di produzione biologica; la salvaguardia ed il miglioramento dell'ambiente;

- l'articolo 11 della suddetta legge regionale n. 1/2019, come modificato dalla legge regionale n. 25/2021, stabilisce, in particolare, che la Regione Piemonte:

- per l'attuazione di quanto disposto dalla normativa europea e statale in materia di agricoltura e per le finalità di cui alla medesima legge, realizza, direttamente o mediante affidamento a terzi, indagini, studi, diagnosi, monitoraggi e programmi o progetti di ricerca, di sperimentazione, di dimostrazione, di sviluppo, d'innovazione e di trasferimento tecnologico (comma 1);
- per la realizzazione dei servizi, delle attività e degli interventi di cui sopra, opera direttamente o tramite l'affidamento agli enti strumentali, l'affidamento in house, l'affidamento o la collaborazione con organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza, con le strutture dei servizi di sviluppo e altri soggetti operanti nel settore agricolo, la partecipazione ad enti con finalità di ricerca applicata in materia di agricoltura e foreste e il finanziamento dei relativi programmi di attività, l'acquisizione di consulenze specialistiche (comma 2);

- la DGR del 20 dicembre 2024 n. 53-630/2024/XII tra l'altro:

- approva il Programma regionale, annualità 2025-2026, degli ambiti di intervento in materia di ricerca, sperimentazione, dimostrazione, innovazione, sviluppo e trasferimento tecnologico nel settore agricolo e dello sviluppo rurale;
- dispone di condizionare l'attuazione del suddetto Programma all'esito positivo della procedura di registrazione del relativo regime di aiuto nel sistema di notifica elettronica della Commissione, per l'importo pari ad euro 2.400.000,00,
- demanda alla Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore "Servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura", l'adozione degli atti necessari per l'attuazione della presente deliberazione nonché, ai sensi degli articoli 9 e 11 del Regolamento (UE) n. 2472/2022 la trasmissione alla Commissione europea della sintesi delle informazioni relative al Programma, di cui alla presente deliberazione, e del link al sito web regionale che dia accesso integrale alla relativa documentazione, al fine della registrazione dell'aiuto da parte della Commissione Europea essendo la conclusione della suddetta procedura di registrazione condizione per la sua attuazione.

Premesso che:

- il Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici della Direzione regionale Agricoltura e cibo, ha la necessità di attuare azioni di ricerca e sperimentazione volte a definire strategie di difesa efficaci e sostenibili da applicare contro le larve di *Popillia japonica* nelle produzioni florovivaistiche di pieno campo.

- è compito della Regione Piemonte verificare con altre amministrazioni pubbliche la possibilità di collaborare per raggiungere gli obiettivi prefissati;

- è stata quindi individuata la modalità riportata all'Allegato 1, paragrafo 3.1, punto d) "la collaborazione con organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza, le strutture dei servizi di sviluppo e ad altri soggetti operanti nel settore agricolo secondo il seguente dettaglio" caso 1) *"..... collaborazione con altra amministrazione pubblica, l'amministrazione regionale, ferme restando le ipotesi di accordi di programma previste dalle leggi regionali vigenti e quelle di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può concludere un accordo di collaborazione, ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 e dell'art. 22 della L.R. 14/2014, per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune"*;

- il Settore Fitosanitario ha definito gli obiettivi/o che si inseriscono/e tra le finalità previste dalla DGR del 20 dicembre 2024 n. 53-630/2024/XII, ovvero persegue la finalità volta *"al mantenimento, alla salvaguardia ed allo sviluppo delle produzioni agricole e agroalimentari, compresi metodi di produzione biologica."* (punto c);

- l'Università degli Studi di Verona – Dipartimento di Biotecnologie ha una approfondita esperienza su biologia, etologia e possibilità di contenimento di *P. japonica* in ambiente agrario e nelle filiere vivaistiche. Partecipante al tavolo tecnico-scientifico nazionale su *Popillia japonica* ed è stato responsabile scientifico dei progetti GEPJVA e JABEFLO;

- la Regione Piemonte - Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici effettua la vigilanza fitosanitaria sul territorio e sulla filiera vivaistica e coordina l'applicazione delle misure obbligatorie per *Popillia japonica* in Piemonte. E' l'Ente di raccordo sul territorio e partecipa al tavolo tecnico scientifico nazionale su *Popillia japonica*;

- la Regione Lombardia - Struttura Servizio Fitosanitario effettua la vigilanza fitosanitaria sul territorio e sulla filiera vivaistica e coordina l'applicazione delle misure obbligatorie per *Popillia japonica* in Lombardia. Ha coordinato precedenti attività di ricerca in ambito vivaistico sull'organismo nocivo. Partecipante al tavolo tecnico scientifico nazionale su *Popillia japonica*;

- la proposta progettuale, che prevede lo svolgimento di funzioni proprie dei 3 Enti in vista del conseguimento di un risultato comune in modo complementare e sinergico, è conservata agli atti del Settore.

Considerata:

- la necessità dei 3 Enti di raggiungere un obiettivo comune per il raggiungimento dell'obiettivo di fornire soluzioni sostenibili ed efficaci per la produzione di piante in pieno campo esenti da infestazioni larvali di *P. japonica* attraverso l'uso di mezzi chimici autorizzati nel florovivaismo, di limitatori naturali, mezzi agronomici o di pacciamanti, con l'attuazione del progetto "Contenimento di *Popillia japonica* nelle produzioni florovivaistiche: strategie sostenibili per le produzioni in pieno campo. Acronimo: Pieno Campo Japanese Beetle PICAJABE e considerata la coerenza di tale attività progettuale con le disposizioni previste dalla DGR n. 53-630/2024 del 20 dicembre 2024;

- la predisposizione della scheda progettuale, agli atti del Settore Prot. n. 15279 del 04/07/2025, che vede elencate le voci di costo distinte per categoria relativamente alle attività da realizzare ed i totali delle spese preventivate, risultano di importo coerente, considerato in particolare gli impegni e gli oneri in termini di personale, il numero e la tipologia di analisi, la raccolta, la divulgazione dei risultati e la gestione tecnico amministrativa dei progetti.

In relazione a quanto sopra enunciato, nell'ambito dei progetti di ricerca nel campo della ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola del programma 2025-2026, il Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici ritiene di:

- approvare il progetto di ricerca "Contenimento di *Popillia japonica* nelle produzioni florovivaistiche: strategie sostenibili per le produzioni in pieno campo." Acronimo: PICAJABE, valutato conforme alle disposizioni della DGR n. 53-630 del 20 novembre 2024, e riconoscere l'ammontare di spesa riportato nella tabella che segue:

Enti Partecipanti	Spesa preventivata	Autofinanziamento	Contributo ammesso
Università degli Studi di Verona – Dipartimento di Biotecnologie	€ 41.680,00	€ 1.680,00	€ 40.000,00
Regione Lombardia – Settore Fitosanitario			
Oneri a carico della Regione Piemonte			€ 40.000,00

- stipulare un accordo di cooperazione che definisca attività, tempi, procedure, modalità di realizzazione e costi per la realizzazione del progetto di ricerca "Contenimento di *Popillia japonica* nelle produzioni florovivaistiche: strategie sostenibili per le produzioni in pieno campo." Acronimo: PICAJABE che ha come requisito il raggiungimento di un interesse comune degli ENTI coinvolte con una effettiva condivisione di compiti e di responsabilità;

- approvare lo schema di accordo di cooperazione (Allegato 1), ai sensi dell'art 15 della legge 241/1990, tra la Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici, l'Università degli Studi di Verona – Dipartimento di Biotecnologie e la Regione Lombardia - Struttura Servizio Fitosanitario allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale nel quale vengono dettagliatamente indicate le attività in capo agli Enti;

- stabilire che l'accordo si intenderà validamente perfezionato al momento in cui il documento sarà firmato digitalmente dai rappresentanti legali degli Enti congiuntamente coinvolti nella realizzazione dell'accordo stesso;

- stabilire che la quota di partecipazione dei costi da parte della Regione Piemonte, quale mero ristoro delle effettive spese sostenute dall'Università degli Studi di Verona – Dipartimento di Biotecnologie, ammonta ad euro 40.000,00;

- riconoscere, quale rimborso delle spese effettivamente sostenute, ai sensi delle disposizioni approvate dalla Giunta regionale con deliberazioni n. 53-630 del 20 novembre 2024, il contributo massimo indicato nella tabella sopra riportata.

Tenuto conto che l'onere complessivo di euro 40.000,00 trova copertura finanziaria con le risorse

finanziarie impegnate dal Settore Servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura con D.D. n. 475/A1706B/2025 del 12/06/2025, come disposto dalla sopracitata DGR n. 53-630 del 20 novembre 2024, 1.200.000,00 euro sul capitolo di spesa 166033/2025, impegno n: 2025/23038. Atto contabile di liquidazione ad ARPEA n. 2025/6795 del 16/06/2025.

Dato atto che:

- la L.R. n. 16/2002 istituisce in Piemonte l'Organismo Pagatore per le Erogazioni in Agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari;

- l'art. 5 della l.r. n. 16/2002 dispone che all'Organismo pagatore regionale possa essere affidata, da parte della Regione Piemonte, anche l'esecuzione di pagamenti relativi a leggi regionali, nelle materie non conferite agli enti delegati dalla L.R. n. 17/1999;

- in base a quanto stabilito dall'art. 12 della l.r. n. 35/2006, la funzione di Organismo pagatore regionale è svolta dall'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA);

- la DGR 9 luglio 2021 n. 23-3510 definisce le disposizioni, per il periodo 2021-2025, sulle modalità, criteri e procedure per l'esecuzione dei pagamenti relativi a leggi regionali affidate all'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA);

- con convenzione Rep. n. 331 del 31 agosto 2021, la Regione Piemonte ha affidato all'ARPEA l'incarico di esecuzione dei pagamenti relativi all'erogazione di aiuti e contributi in agricoltura, ai sensi dell'articolo 5 comma 2 della l.r. n. 16/2002 (schema di convenzione approvato con D.D. n. 657/A1700A del 31 luglio 2021);

- la Determinazione Dirigenziale n. 522 del 01/07/2024 ha aggiornato l'elenco dei procedimenti amministrativi oggetto della convenzione con ARPEA del 3 agosto 2021 (rep. n. 331 del 31 agosto 2021).

Dato atto che tra i procedimenti amministrativi individuati dalla Determinazione Dirigenziale sopra citata, è compreso il procedimento di erogazione di contributi per il finanziamento dei progetti nel campo della ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola, di cui al presente provvedimento.

Stabilito che con successivo provvedimento la Regione Piemonte autorizzerà ARPEA, ai sensi della convenzione rep. n. 331 del 31 agosto 2021 e dell'art. 5 della L.R. n. 16/2002, ad erogare il contributo ammesso per ciascun Ente, secondo le condizioni sottoscritte dalle parti e previa verifica delle spese sostenute e rendicontate dagli Enti nell'attuazione del progetto di ricerca.

Considerato che in conformità con quanto previsto dalla Legge n. 144/99 e dalla Legge n. 3/2003 recanti disposizioni in materia di progetti di investimento pubblico è stato assegnato al progetto di ricerca il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): J65E25000090007.

Tutto ciò premesso

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- legge regionale 28/07/08 n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e

disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.;

- D.lgs 14 marzo 2013 n. 33 contenente la disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- DGR 15 maggio 2023, n. 20-6877 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 4 febbraio 2022, n. 15-4621";
- DGR n. 1-7108 recante "Disposizioni in materia di accesso civico e di accesso civico generalizzato per le strutture della Giunta Regionale del Piemonte";
- DGR 11-739 del 31 gennaio 2025 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027;
- D. Lgs. n. 36 del 31.03.2023 (Nuovo Codice dei contratti pubblici in vigore dal 1.04.2023);
- Legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 "Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale" e s.m.i.;
- Dato atto altresì che sono rispettati gli obblighi in materia di trasparenza, di cui al D.lgs 33/2013.;
- Attestato che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, verranno rispettate le disposizioni dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.;
- Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.;
- Attestata inoltre l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto d'interesse.;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa di:

- approvare il progetto di ricerca “Contenimento di *Popillia japonica* nelle produzioni florovivaistiche: strategie sostenibili per le produzioni in pieno campo.” Acronimo: PICAJABE, valutato conforme alle disposizioni della DGR n. 53-630 del 20 novembre 2024, e riconoscere l’ammontare di spesa riportato nella tabella che segue:

Enti Partecipanti	Spesa preventivata	Autofinanziamernto	Contributo ammesso
Università degli Studi di Verona – Dipartimento di Biotecnologie	€ 41.680,00	€ 1.680,00	€ 40.000,00
Regione Lombardia – Settore Fitosanitario			
Oneri a carico della Regione Piemonte			€ 40.000,00

- stipulare un accordo di cooperazione che definisca attività, tempi, procedure, modalità di realizzazione e costi per la realizzazione del progetto di ricerca “Contenimento di *Popillia japonica* nelle produzioni florovivaistiche: strategie sostenibili per le produzioni in pieno campo.” Acronimo: PICAJABE che ha come requisito il raggiungimento di un interesse comune degli ENTI coinvolte con una effettiva condivisione di compiti e di responsabilità;
- approvare lo schema di accordo di cooperazione (Allegato 1), ai sensi dell’art 15 della legge 241/1990, tra la Regione Piemonte- Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici, l’Università degli Studi di Verona – Dipartimento di Biotecnologie e la Regione Lombardia - Struttura Servizio Fitosanitario allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale nel quale vengono dettagliatamente indicate le attività in capo agli Enti;
- stabilire che l’accordo si intenderà validamente perfezionato al momento in cui il documento sarà firmato digitalmente dai rappresentanti legali degli Enti congiuntamente coinvolti nella realizzazione dell’accordo stesso;
- stabilire che la quota di partecipazione dei costi da parte della Regione Piemonte, quale mero ristoro delle effettive spese sostenute dall’Università degli Studi di Verona – Dipartimento di Biotecnologie, ammonta ad euro 40.000,00;
- stabilire che con successivo provvedimento la Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici autorizzerà ARPEA, ai sensi della convenzione rep. n. 331 del 31 agosto 2021 e dell’art. 5 della L.R. n. 16/2002, ad erogare il contributo ammesso per ciascun Ente, secondo le condizioni sottoscritte dalle parti e previa verifica delle spese sostenute e rendicontate dagli Enti nell’attuazione del progetto di ricerca.

Avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell’atto ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010 e, ai sensi dell’art. 23 lett. d) del D.lgs 33/2013, sul sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione Trasparente”.

LA DIRIGENTE (A1703B - Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici)
Firmato digitalmente da Luisa Ricci

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. Bozza_Accordo__PICAJABE_UV.pdf

Allegato



1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

Accordo, ai sensi dell'art. 15 L. 241/1990 e art. 22 L.r. 14/2014, tra la Regione Piemonte e l'Università degli Studi di Verona – Dipartimento di Biotecnologie e la Regione Lombardia per la realizzazione delle attività dal titolo “Contenimento di Popillia japonica nelle produzioni florovivaistiche: strategie sostenibili per la produzione in pieno campo” Acronimo: PICAJABE - CUP n. J65E25000090007.

PREMESSO CHE:

- le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni) della Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e ss.mm.ii. e dell'art. 22 (Accordi tra amministrazioni pubbliche) della Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 “Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione” possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'articolo 10 della Legge regionale 25 gennaio 1988, n. 6 “Norme relative allo svolgimento di collaborazioni nell'ambito dell'attività dell'amministrazione regionale”, prevede che la Regione Piemonte nel quadro dei rapporti istituzionali con altri Enti o Istituti pubblici, soprattutto scientifici e di ricerca, possa attuare collaborazioni anche pluriennali ai fini di studio, ricerca, progettazione e consulenza, sia con il conferimento di specifici incarichi su problemi particolari, sia con la stipula di apposite convenzioni per la disciplina dello svolgimento in comune di attività ed iniziative di promozione scientifica ed applicativa in settori di rispettiva competenza;
- l'articolo 7 - comma 4) del D.Lgs. 36/2023 prevede che un accordo concluso tra più amministrazioni pubbliche volto al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del Codice degli Appalti quando concorrono tutte le condizioni indicate nei punti a) b) c) e d) dello stesso art. 7;
- la legge 1/2019 “Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale”, all'art. 1 declina tra le proprie finalità il miglioramento della competitività sostenibile del sistema agroalimentare, agricolo e rurale piemontese; la valorizzazione dell'impresa agricola sostenendola attraverso investimenti nella ricerca, nelle infrastrutture, nelle innovazioni tecnologiche e digitali, il mantenimento, la salvaguardia e lo sviluppo delle produzioni agricole ed agroalimentari, compresi metodi di produzione biologica, la salvaguardia ed il miglioramento dell'ambiente, lo sviluppo delle attività agricole diversificate e multifunzionali;
- la DGR 53-630/2024 del 20/12/2024 ha approvato il Programma regionale in relazione agli ambiti di intervento in materia di ricerca, sperimentazione, dimostrazione, innovazione, sviluppo e trasferimento tecnologico nel settore agricolo e dello sviluppo rurale;
- nell'Allegato A della DGR 53-630/2024 del 20/12/2024 al Punto 3.1 lettera d) è prevista, quale modalità di realizzazione degli interventi, la sottoscrizione di accordi di collaborazione con altri enti pubblici al fine di svolgere in collaborazione attività di interesse comune.
- nell'Allegato A della DGR 53-630/2024 del 20/12/2024 al Punto 2.1 vengono elencati gli obiettivi specifici che gli interventi oggetto della programmazione regionale devono perseguire. Gli obiettivi oggetto del presente accordo perseguono in particolare i seguenti obiettivi:
- mantenimento, salvaguardia e sviluppo delle produzioni agricole ed agroalimentari, compresi metodi di produzione biologica;

- sostenere un reddito agricolo sufficiente e la resilienza del settore agricolo al fine di rafforzare la sicurezza alimentare a lungo termine, e la diversità agricola, nonché garantire la sostenibilità economica della produzione agricola.
- l'Università degli Studi di Verona – Dipartimento di Biotecnologie, nel perseguimento delle finalità previste dallo Statuto, promuove la ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata, ponendo in atto ogni valido strumento di programmazione, organizzazione, finanziamento, gestione e verifica delle strutture e delle attività. Nel rispetto di quanto sopra e della libertà di ricerca, l'Università può stipulare convenzioni e contratti, può fornire consulenze ed è libera di accettare finanziamenti, contributi e donazioni, nonché di attivare rapporti di collaborazione con lo Stato, con le Regioni e con altri soggetti pubblici e privati, nazionali ed internazionali. - Art. 4 - Attività scientifica, Statuto di Ateneo;
- il Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici della Regione Piemonte, nel rispetto dell'indirizzo della Direzione regionale Agricoltura e Cibo ed in conformità con gli obiettivi fissati dagli organi di governo, realizza attività in materia di attuazione della normativa fitosanitaria nazionale e comunitaria, coordina e attua interventi in applicazione di misure di emergenza e di lotte obbligatorie contro organismi nocivi, svolge attività di diagnostica fitopatologica a supporto della vigilanza e dei controlli fitosanitari; coordina l'applicazione delle misure obbligatorie per *Popillia japonica* in Piemonte e partecipa al tavolo tecnico scientifico nazionale su *Popillia japonica*;
- il Servizio Fitosanitario della Regione Lombardia, effettua la vigilanza fitosanitaria sul territorio e sulla filiera vivaistica e coordina l'applicazione delle misure obbligatorie per *Popillia japonica* in Lombardia. Ha coordinato precedenti attività di ricerca in ambito vivaistico sull'organismo nocivo. Partecipante al tavolo tecnico scientifico nazionale su *Popillia japonica*;
- la presenza di *Popillia japonica* è stata riscontrata in Piemonte nel 2014; il Settore Fitosanitario del Piemonte e il Servizio Fitosanitario della Lombardia hanno tempestivamente attivato interventi di monitoraggio, eradicazione e contrasto alla diffusione;
- è compito della Regione Piemonte verificare con altre amministrazioni pubbliche la possibilità di collaborare per attività di ricerca scientifica al fine di soddisfare interessi pubblici e in particolare individuare soluzioni sostenibili ed efficaci per la produzione di piante esenti da infestazioni larvali di *P. japonica* per consentire la movimentazione delle piante fuori dalla zona infestata;
- nell'ambito del territorio regionale l'Università degli Studi di Verona – Dipartimento di Biotecnologie ha una consolidata esperienza nello studio di strategie di prevenzione e di contenimento di *Popillia japonica* nel settore vivaistico, per le specifiche competenze tecnico-scientifiche acquisite;
- la Regione Piemonte, l'Università degli Studi di Verona – Dipartimento di Biotecnologie e la Regione Lombardia hanno già collaborato nel periodo 2023-2024 nell'ambito del Programma regionale di ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola per la realizzazione dei progetti “Gestione Integrata della *Popillia japonica* nella filiera vivaistica” (acronimo GEPJVA) e “Contenimento sostenibile di *Popillia japonica* nelle produzioni florovivaistiche” (acronimo JABEFLO);
- la Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici, il Dipartimento di Biotecnologie dell'Università degli Studi di Verona e la Regione Lombardia, Servizio Fitosanitario, in base alle rispettive finalità istituzionali, hanno interesse a collaborare nel corso del 2025 per il conseguimento di un risultato comune in modo complementare e sinergico alla realizzazione del progetto con l'obiettivo di provvedere al contenimento di

Popillia japonica nelle produzioni florovivaistiche validando le strategie di produzione in vaso e studiando nuove linee di gestione della produzione in pieno campo in modo da individuare le migliori strategie di prevenzione.

Ribadito altresì che l'oggetto del presente accordo risponde all'interesse comune delle Parti che intervengono alla stipula, atteso che l'attività così come i risultati sono necessari a entrambe le intervenienti per lo svolgimento delle loro attività, in forza del comune interesse di preservare i territori regionali, nazionale ed europeo dall'organismo nocivo prioritario di quarantena in ragione dei gravi danni che può arrecare alle produzioni vivaistiche e agrarie.

QUANTO SOPRA PREMESSO TRA:

la Regione Piemonte (C.F. 80087670016) rappresentata dalla Responsabile del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico scientifici Dott.ssa [REDACTED]

PEC: fitosanitario@cert.regione.piemonte.it, e domiciliata, ai fini del presente Accordo Istituzionale, in Via Livorno, 60 – 10144 Torino,

E

l'Università degli Studi di Verona – Dipartimento di Biotecnologie (Partita IVA 01541040232 - C.F. 93009870234) che, ai fini della sottoscrizione del presente accordo istituzionale, è rappresentato dal Direttore del Dipartimento Professor [REDACTED]

[REDACTED], domiciliato per la carica ricoperta in Strada Le Grazie n. 15, 37134 Verona, a ciò autorizzata con Decreto Rettorale - PEC ufficio.protocollo@pec.univr.it

E

la Regione Lombardia (C.F. 80050050154) rappresentata dalla Dirigente *pro tempore* del Servizio Fitosanitario Dott.ssa [REDACTED] PEC: fitosanitario@pec.regione.lombardia.it, e domiciliato, ai fini del presente Accordo Istituzionale, in Piazza Città di Lombardia, 1 20124 Milano (MI).

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Istituzionale.

ART. 2 – OGGETTO E FINALITÀ

Con il presente accordo le Parti si impegnano a collaborare in modo complementare e sinergico per la realizzazione delle attività relative al presente accordo di collaborazione dal titolo “Contenimento di Popillia japonica nelle produzioni florovivaistiche: strategie

sostenibili di produzione in pieno campo” con l’obiettivo di provvedere al contenimento di *Popillia japonica* nella filiera florovivaistica attraverso nuove linee di gestione della produzione di piante in pieno campo in modo da individuare le migliori strategie sostenibili di prevenzione, in forza del comune interesse di preservare i territori regionali, nazionale ed europeo dall’organismo nocivo prioritario di quarantena in ragione dei gravi danni che può arrecare alle produzioni vivaistiche e agrarie.

L’accordo di collaborazione istituzionale prevede la realizzazione delle attività di seguito indicate da svolgersi in collaborazione (tecnico-scientifica) tra le Parti (Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici della Regione Piemonte, Dipartimento di Biotecnologie dell’Università degli Studi di Verona e Servizio Fitosanitario della Regione Lombardia:

WP 1: Impiego di mezzi chimici e di limitatori naturali.

Definizioni di strategie di contenimento contro le infestazioni di *P. japonica* nelle produzioni florovivaistiche di pieno campo attraverso l’uso di larvicidi applicabili al cotico erboso e di ceppi di nematodi entomopatogeni che sono recentemente risultati molto attivi nella ricerca e controllo delle larve del coleottero.

WP 2: Impiego di mezzi agronomici/fisici.

Sviluppo di strategie di contenimento sostenibili contro le infestazioni di *P. japonica* nelle produzioni florovivaistiche di pieno campo attraverso le pratiche agronomiche della rincalzatura e fresatura del suolo, l’uso di pacciamanti naturali o biodegradabili e di farine di brassicaceae in grado di liberare glucosidati nocivi per le larve.

WP 3: Coordinamento e disseminazione dei risultati.

Individuazione dei siti sperimentali, gestione e raccordo con il modo produttivo del florovivaismo, organizzazione di incontri tecnici con operatori del settore.

Le attività sono dettagliate nella Proposta progettuale agli atti del Settore Prot. n. 15279/A1703B del 04/07/2025.

Le parti si impegnano a confrontarsi per programmare, coordinare e ottimizzare le attività dell’accordo.

ART. 3 – OBBLIGHI DELLE PARTI

1) La sottoscrizione del presente Accordo, nell’ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, regola le attività convergenti finalizzate alla realizzazione di rilevanti interessi pubblici in base all’art. 15 della L. 241/1990 e non impegna le Parti a flussi finanziari che possano determinare corrispettività.

2) I sottoscrittori dell'Accordo si impegnano a collaborare alla realizzazione delle attività relative al Progetto, come dettagliatamente indicato nella Proposta progettuale frutto del confronto e della collaborazione dei 3 Enti coinvolti nella realizzazione delle attività.

3) Il Settore Fitosanitario della Regione Piemontesi impegna a collaborare alla realizzazione dell'attività del WP1, WP2 e WP3 mettendo inoltre a disposizione le proprie competenze e professionalità e a riconoscere un ristoro alle spese effettivamente sostenute come meglio specificato al punto 4);

il Dipartimento di Biotecnologie dell'Università degli Studi di Verona, si impegna a collaborare alla realizzazione dell'attività WP1, WP2 e WP3 mettendo a disposizione le proprie competenze, strutture e professionalità;

il Servizio Fitosanitario della Regione Lombardia si impegna a collaborare alla realizzazione dell'attività WP1 e WP 2 mettendo a disposizione le proprie le proprie competenze e professionalità.

4) In base alle attività svolte, quale ristoro delle effettive spese sostenute la Regione Piemonte riconoscerà al Dipartimento di Biotecnologie dell'Università degli Studi di Verona l'importo massimo di seguito indicato che si ritiene congruo in relazione al perseguimento degli obiettivi progettuali, alla natura delle attività e al razionale impegno delle risorse pubbliche:

Enti Partecipanti	Spesa preventivata	Oneri a carico dell'Università di Verona	Oneri a Carico Regione Piemonte
Dipartimento di Biotecnologie dell'Università degli Studi di Verona	€ 41.680,00	€ 1.680,00	€ 40.000,00
Regione Lombardia – Settore Fitosanitario			
Regione Piemonte			€ 40.000,00

Tabella 1: Oneri

5) A fronte delle attività svolte, il Dipartimento di Biotecnologie dell'Università degli Studi di Verona potrà richiedere il mero ristoro delle spese sostenute secondo le seguenti modalità:

- a seguito di domanda di acconto, redatta sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, fino ad un massimo dell'80% del contributo concesso, corredata da una relazione sull'attività svolta;
- a seguito di domanda di saldo, redatta sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, entro il 30/08/2026, alla realizzazione della totalità delle attività, contenente l'elenco delle spese effettivamente sostenute, una Relazione dettagliata sull'attività svolta e sui risultati ottenuti, inviata dal coordinatore del progetto al Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici e frutto della collaborazione degli Enti coinvolti nel progetto, firmata da

tutti i partecipanti e un Articolo divulgativo o altro materiale divulgativo previsto nella scheda progettuale, frutto della collaborazione degli Enti coinvolti nel progetto.

6) Il contributo per le spese effettivamente sostenute di cui al punto 5) sarà erogato da ARPEA, ai sensi della convenzione rep. n. 331 del 31 agosto 2021 e dell'art. 5 della L.R. n. 16/2002.

7) Il personale incaricato dall'Università degli Studi di Verona - Dipartimento di Biotecnologie e da Regione Lombardia alla realizzazione dell'attività presterà la propria collaborazione prevalentemente sul territorio piemontese e presso le sedi dei medesimi Istituti.

ART. 4 - SICUREZZA E COPERTURE ASSICURATIVE

L'Università degli Studi di Verona - Dipartimento di Biotecnologie e la Regione Lombardia si impegnano, nell'esecuzione delle attività previste nell'ambito del presente Accordo:

- a osservare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro. Gli Enti dovranno essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali in favore dei lavoratori e con le leggi vigenti in materia di sicurezza. La liquidazione dei documenti contabili di cui al punto 5) del presente articolo, è altresì subordinata alla regolarità contributiva attestata dagli Enti previdenziali e assicurativi, attraverso l'emissione del documento unico di regolarità contributiva (DURC). In presenza di un DURC irregolare (inadempienza contributiva) l'Amministrazione regionale tratterà l'importo corrispondente all'inadempienza e ne disporrà il pagamento direttamente agli enti previdenziali e assicurativi;
- a osservare un approccio al processo scientifico basato sul lavoro in cooperazione e sulla diffusione delle conoscenze, garantendo in particolare, un accesso aperto alle pubblicazioni scientifiche derivanti dalla ricerca e ai dati della ricerca, ivi compresi quelli alla base delle pubblicazioni scientifiche, in conformità del principio "il più aperto possibile, chiuso tanto il necessario";
- ad assicurare una gestione responsabile dei dati di ricerca in linea con i principi di reperibilità, accessibilità, interoperabilità e riutilizzabilità ("principi FAIR") e attenta alla conservazione a lungo termine dei dati
- a osservare i principi etici e di sicurezza ai sensi dei par. 2.5.2 e 2.5.3 della DGR 53-630/2024 del 20/12/2024;
- a cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari della Regione Piemonte e concedere, come condizione per ricevere i fondi, i diritti necessari e l'accesso di cui essa ha bisogno per esercitare integralmente le sue competenze conformemente a quanto previsto al par. 2.5.4 della DGR 53-630/2024 del 20/12/2024;

L'Università degli Studi di Verona - Dipartimento di Biotecnologie si impegna a osservare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 7, legge 13 agosto 2010, n. 136, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 comma 8 della medesima legge.

Ogni attività prevista nel presente Accordo si esplicherà nel rispetto della normativa che disciplina il funzionamento della Regione Piemonte, dell'Università degli Studi di Verona - Dipartimento di Biotecnologie e della Regione Lombardia.

L'Università degli Studi di Verona - Dipartimento di Biotecnologie e la Regione Lombardia garantiranno un'adeguata copertura assicurativa al personale incaricato, sia per gli aspetti relativi alla responsabilità civile, sia per la tutela antinfortunistica, senza alcun onere aggiuntivo per la Regione Piemonte.

ART. 5 – RESPONSABILI

Gli Enti hanno individuato quale Coordinatore e referente scientifico per la sua idoneità alla copertura del ruolo, il Prof. Nicola Mori, al quale viene affidato il compito di responsabile della ricerca.

ART. 6 - ONERI

Le parti concordano che, per l'esecuzione delle attività, gli oneri ammontano sino ad un massimo di euro 181.878,20 (escluso dal campo di applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i), così come dettagliato nella Tabella 1: Oneri - Art. 3 punto 4).

ART. 7 - DURATA DELL'ACCORDO

Il presente accordo decorre dalla data di apposizione della firma digitale dell'ultimo sottoscrittore e avrà durata fino al 30/06/2026 per consentire la realizzazione delle attività previste e la raccolta di dati sufficienti al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nella scheda progettuale. La successiva predisposizione e trasmissione della relazione finale tecnico/scientifica e contabile dovrà avvenire entro il 30/08/2026.

Trattandosi di attività legate a ben precisi cicli biologici e considerato il cronoprogramma delle attività progettuali, tutte le spese connesse alle attività effettuate a partire dal 01/05/2025 saranno conteggiate ancorché antecedenti alla data di stipulazione del presente accordo.

ART. 8 – MODIFICHE

Ogni ulteriore modifica o revisione delle disposizioni del presente accordo istituzionale deve essere preventivamente concordata per iscritto tra le Parti, nel rispetto delle reciproche competenze.

ART. 9 – RECESSO DALL'ACCORDO

Ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere dal presente accordo, in qualsiasi momento, per motivi di interesse generale, previa comunicazione scritta da inviare alle altre Parti tramite PEC con un preavviso di 60 giorni.

Qualora le attività venissero svolte soltanto in parte e, comunque potessero essere ritenute significative da parte del Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici, a condizione che le attività effettivamente svolte siano regolarmente documentate, il Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici provvederà alla copertura di una parte delle spese, commisurata alle attività effettuate.

ART. 10 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Ciascuna Parte si impegna a trattare come "confidenziali" tutte le informazioni, indicate come tali dai rispettivi responsabili scientifici, rese note all'altra Parte in virtù del presente accordo, obbligandosi a mantenerle tali sino a 5 anni dopo la conclusione dello stesso. Le informazioni confidenziali non potranno essere divulgate a terzi senza il preventivo consenso scritto della Parte che le ha rivelate e non potranno essere utilizzate se non per finalità connesse al presente accordo di collaborazione.

ART. 11 - REGIME DEI RISULTATI DELLA COLLABORAZIONE

I risultati delle attività di ricerca resteranno di proprietà comune delle Parti proporzionalmente al rispettivo contributo inventivo e la loro utilizzazione, in caso di risultati non brevettabili, sarà libera, con il solo obbligo di citare, nelle eventuali pubblicazioni, che essi sono scaturiti dalla collaborazione fra i due contraenti.

L'eventuale brevettazione dei risultati conseguiti in comune sarà oggetto di separato accordo tra le Parti, all'interno del quale verranno stabiliti i termini della brevettazione congiunta, della gestione e dello sfruttamento commerciale dei suddetti risultati; in questo caso, le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all'espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei risultati.

Sono fatti salvi i risultati derivanti da attività di ricerca svolta autonomamente da ciascuna Parte anche in collaborazione con Enti esterni per il cui regime si rimanda agli specifici accordi contrattuali.

Le Parti si impegnano reciprocamente a non utilizzare il nome e/o logo dell'altra Parte per finalità commerciali e/o scopi pubblicitari.

Le Parti possono pubblicare sul proprio sito istituzionale notizie riguardanti il presente accordo tra cui, in via esemplificativa: tema della ricerca, nominativo delle Parti, durata, valore economico.

ART. 12 – RISERVATEZZA E INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti si impegnano a far sì che, nel trattare dati, informazioni e conoscenze dell'altra Parte, di cui vengano eventualmente in possesso nello svolgimento del presente Accordo, siano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.

Le Parti si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e categorie particolari di dati personali conformemente alla normativa nazionale ed europea in materia di protezione dei dati personali (per tale intendendosi il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR), il decreto legislativo n. 196/2003 – come modificato dal decreto legislativo n. 101/2018 entrato in vigore il 19 settembre 2018 – nonché qualsiasi altra normativa sulla protezione dei dati personali applicabile in Italia, ivi compresi i provvedimenti del Garante).

Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto di norme di sicurezza.

ART. 13 – NORMATIVA APPLICABILE

Per quanto non espressamente disposto nel presente Accordo, troveranno applicazione le norme che disciplinano gli Accordi tra Amministrazioni Pubbliche di cui alla Legge 241/1990.

ART. 14 – FORO COMPETENTE

Per ogni controversia riguardante l'interpretazione, l'esecuzione e/o la validità del presente accordo sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino.

ART. 15 – ONERI DI BOLLO E REGISTRAZIONE

Il presente accordo verrà registrato solo in caso d'uso e i conseguenti oneri saranno a carico della parte che ne faccia richiesta.

L'imposta di bollo, dovuta fin dall'origine, ai sensi del D.P.R. 26/10/1972, n. 642 – Allegato A-Tariffa-parte 1, art.2, dovrà essere assolta dall'Università degli Studi di Verona - Dipartimento di Biotecnologie in modo virtuale ai sensi dell'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate- Ufficio di Torino 1 – del 4/07/1996 – prot. 93050/96 (rif. Art. 75).

Il presente atto, letto e accettato nella sua integrità dalle parti contraenti, che lo dichiarano conforme alla loro volontà, viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005.

Le copie su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale, in tutte le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (art. 23, comma 1, D.Lgs. 82/2005).

Letto, confermato, sottoscritto digitalmente

Regione Piemonte

Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici

La Responsabile Dott.ssa Luisa Ricci

Università degli Studi di Verona

Dipartimento di Biotecnologie

Il Direttore Prof. David Bolzonella

Regione Lombardia

Servizio Fitosanitario

La Responsabile *pro tempore* Dott. Brugna Elena